

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 60

Modifica dei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Differimento dei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «*31 ottobre 1999*» sono sostituite dalle seguenti: «*30 aprile 2000*».

2. Nell'articolo 1, comma 1, lettera b), le parole: «*1° novembre 1999*» sono sostituite dalle seguenti: «*1° maggio 2000*».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 60

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 60, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;

1. Indice

Art. 1 - Differimento dei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15

2. Procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 60

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 ottobre 1999, dove ha acquisito il n. 560 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Morosin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 28 ottobre 1999;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 novembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ugo Bergamo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 1999, n. 10455;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 17 dicembre 1999, n. 2241/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 31 ottobre 1999 viene a scadere il termine di proroga stabilito nella legge regionale 6 aprile 1999, n. 15, con la quale veniva differito il momento in cui cominciavano ad applicarsi le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

Più precisamente le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie rispettivamente di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) e all'articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 63/1993 sono condizionate rispettivamente ai termini del 31 ottobre 1999 e del 1 novembre 1999.

Atteso che il comune di Venezia, competente in materia, ha approvato in data 4 ottobre 1999 un ordine del giorno con il quale, informando che il bando comunale per il taxi ed il noleggio è stato pubblicato in data 6 settembre 1999 e che è in corso la procedura per la definizione della graduatoria, chiedeva un'ulteriore proroga.

Considerando che tale moratoria risulta necessaria al fine di consentire al comune di completare le procedure in corso, la proposta di legge in argomento differisce i termini per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) ed articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, rispettivamente al 30 aprile 2000 e al 1 maggio 2000.

La Seconda Commissione consiliare ha approvato la suddetta proposta di legge all'unanimità.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale viabilità e trasporti